

Codice A1906A

D.D. 13 gennaio 2025, n. 5

**Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali in corso d'opera del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, rilasciato con D.G.R. n. 22-4755 del 11 marzo 2022 per il progetto "Autostrada A33 Asti-Cuneo S.p.A. Tronco II Lotto 6: Roddi-Diga Enel - Cava di ghiaia e sabbia in località Molinetta del comune di Cherasco (CN)", Cat. A1.6 - Pos. 2021-04/VAL.**



**ATTO DD 5/A1906A/2025**

**DEL 13/01/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

**A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere**

**OGGETTO:** Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali in corso d'opera del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, rilasciato con D.G.R. n. 22-4755 del 11 marzo 2022 per il progetto "Autostrada A33 Asti-Cuneo S.p.A. Tronco II Lotto 6: Roddi-Diga Enel - Cava di ghiaia e sabbia in località Molinetta del comune di Cherasco (CN)", Cat. A1.6 - Pos. 2021-04/VAL.

Premesso che:

con D.G.R. 11 marzo 2022 n. 22 – 4755, si è espressa, ai sensi degli artt. 25 e 27-bis del D.lgs. 152/2006, la compatibilità ambientale dell'intervento, relativamente al progetto di "Cava di ghiaia e sabbia in località Molinetta del comune di Cherasco (CN)", Cat. A1.6 - Pos. 2021-04/VAL, nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico Parte A, comprensivo del rilascio dell'autorizzazione ex l.r. 23/2016, con efficacia per anni 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione della suddetta deliberazione;

con nota ns. prot. 12743 del 15.10.2024 il Direttore Tecnico della Società AUTOSTRADA ASTI-CUNEO S.p.A. ha trasmesso al Settore polizia mineraria, cave e miniere, la documentazione relativa all'ottemperanza alle condizioni ambientali in corso d'opera di cui all'Allegato tecnico parte A della D.G.R. 11 marzo 2022 n. 22-4755, con cui è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo all'intervento indicato in oggetto.

Considerato che:

in data 12.12.2024 si è tenuta la seduta dell'Organo Tecnico Regionale per la Verifica della documentazione relativa all'ottemperanza alle condizioni ambientali in corso-d'opera del progetto di cui all'oggetto;

l'Organo Tecnico Regionale In merito ai soggetti dell'OTR invitati alla riunione ha preso atto dei pareri trasmessi con i quali:

- il Settore Difesa del Suolo ha comunicato per le vie brevi che non risulta essere tra i soggetti chiamati ad esprimersi circa le condizioni ambientali relative all'ottemperanza;
- il Settore Urbanistica Piemonte Occidentale ha riferito che circa l'intervento in oggetto, esaminata la documentazione resa disponibile e richiamati i precedenti pareri, non ritiene necessario formulare ulteriori osservazioni in merito agli aspetti di competenza;

l'Organo Tecnico Regionale si è concluso evidenziando che l'esame della documentazione prodotta, limitatamente alla fase attualmente in corso e dunque verificabile, ottempera alle condizioni ambientali ante-operam del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, rilasciato con D.G.R. 11 marzo 2022 n. 22 – 4755; ed in particolar modo ha rilevato che:

- in merito al punto 2, “dovranno essere realizzate le prove finalizzate a determinare la permeabilità caratteristica del giacimento e del materiale che sarà usato per il ritombamento, così come previsto dalla documentazione integrativa”; sono stati effettuati numero 3 campionamenti di inerte presso il sito Molinetta e sono stati allegati i rapporti di prova; dove i valori medi di K (20°C) riportati risultano rispettivamente 3.63E-05 (C1), 3.99E-05 (C2), 4.43E-05 (C3); pertanto si è ritenuta parzialmente ottemperata (limitatamente alla parte relativa alla permeabilità del giacimento) prescrivendo che sarà necessario ripetere la verifica di ottemperanza in corso d'opera anche sul materiale di ritombamento, una volta iniziata questa fase;
- in merito al punto 4, “con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la società deve rilevare il livello freatico in almeno 3 (tre) piezometri, da mettere in opera a monte e a valle rispetto al moto di falda. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente al Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ed all'Arpa. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata”; sono stati presentati i dati relativi ai livelli freatici rilevati nei tre piezometri installati nel periodo maggio - agosto 2024, trasmessi con nota prot. n. 14501 del 25/11/2024; e sono stati trasmessi inoltre: livelli maggio-luglio 2022 con nota prot. 11420 del 17/10/2022; livelli 2023 con nota prot. 2212 del 21/02/2024; livelli gennaio-aprile 2024 con nota prot. 8189 del 26/06/2024; pertanto si è ritenuta ottemperata ed Arpa ha richiesto che la società trasmetta direttamente anche a loro tale documentazione periodica;
- in merito al punto 5, “il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere condotto in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 23-2943”, i rapporti di prova n. 2024-218-021, n. 2024-218-020 trasmessi riportano i parametri analizzati con valori conformi ai limiti imposti nel D.lgs n° 152/2006 Parte quarta Titolo V All.5 Tab. 2; i parametri indicatori risultano conformi alla tabella 1 punto 2 dell'allegato tecnico alla D.G.R. 22 febbraio 2016, n. 23-2943 - Approvazione della modifica dell'art. 15.4 delle Norme di Indirizzo per gli Inerti per calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi di cui alla D.G.R. n. 27-1247 del 6 novembre 2000”; pertanto si è ritenuta ottemperata;
- in merito al punto 6, “deve essere previsto un monitoraggio sia della qualità dell'aria sia del rumore ambientale nelle fasi ante operam ed in corso d'opera, con modalità e tempistiche da definirsi con il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere e con Arpa Piemonte; in particolare è previsto un rilievo fonometrico con cadenza annuale in prossimità dei punti di rilievo denominati nei punti A, B e C come da relazione integrativa”, la relazione presentata riporta i rilievi fonometrici relativi agli anni 2020-2022-2023; per quanto riguarda il 2024, non è stato condotto un monitoraggio in corso d'opera considerato che l'attività risulta sospesa; per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dell'aria la società ha inoltrato l'analisi predisposta per l'opera complessiva della Asti-Cuneo; pertanto si è ritenuta parzialmente ottemperata ed Arpa in relazione alla qualità dell'aria, ha consigliato l'aggiunta di un punto di monitoraggio a Cherasco. ARPA ha visionato la situazione territoriale e in considerazione della presenza di un ricettore abitato a meno di 100 m dalla bretella autostradale tra lo svincolo Frascetta al ponte Tanaro (dove passeranno i mezzi di trasporto degli inerti) ha consigliato di richiedere un rilievo aggiuntivo, da effettuarsi prima della messa a pieno regime del trasporto degli inerti al cantiere del Lotto 2.6A, in modo da avere un quadro emissivo di confronto completo con i dati già

disponibili sui ricettori di Veruno-La Morra e con i futuri rilievi in fase di pieno regime del corso d'opera ed ha trasmesso una foto con l'indicazione del ricettore; poiché nel punto 6 della delibera si prevede che le modalità di tale monitoraggio siano da definire anche in collaborazione con ARPA Piemonte, si accoglie l'indicazione di ARPA per integrare i successivi monitoraggi pur ritenendo finora parzialmente ottemperata la prescrizione e si allega la foto con l'indicazione del ricettore, quale parte integrante della presente determinazione, Allegato 1\_ricettore Cherasco;

- in merito al punto 11, “dovrà essere assicurata durante e al termine della coltivazione la corretta regimazione e il deflusso delle acque meteoriche o presenti nell’area di cava. Al termine dei lavori di recupero morfologico le aree destinate al recupero agricolo dovranno essere sistemate e perfettamente livellate in modo tale da evitare il ristagno delle acque”, in merito alla prescrizione circa la definizione del sistema di regimazione delle acque e dimensionamento del lago a fruizione naturalistica previsto nel lotto 1 la società ha preso atto delle richieste del Comune, che verranno attuate in fase di recupero ambientale seguendo le procedure come da normativa in vigore, era stato anche realizzato nel 2022 un fosso ispettivo di drenaggio verso il canale Molinetta per valutare la fattibilità della riduzione del battente idrico; pertanto si è ritenuta parzialmente ottemperata e si è rimandata la verifica d’ottemperanza alla successiva fase di verifica in fase di recupero. Arpa ha richiesto intanto la condivisione della documentazione già prodotta in merito a questi aspetti;
- in merito al punto 12, “la scopertura del terreno vegetale, così come i lavori di riempimento previsti dovranno procedere secondo i lotti e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale”, prescrizione verificata durante il sopralluogo espletato in data 25.11.2024;
- in merito al punto 13, “i mezzi dovranno avere sempre, sia a pieno carico sia vuoti, i cassoni opportunamente coperti con teli per ridurre le emissioni di polveri durante il percorso”, la società esercente ha dichiarato l’ottemperanza e non sono state rilevate segnalazioni/osservazioni in merito; pertanto si è ritenuta ottemperata;
- in merito al punto 15, “in fase operativa dovranno comunque essere verificate eventuali interferenze determinate dalle attività di ripristino morfologico nei confronti dei canali e dei pozzi irrigui localizzati in prossimità delle aree di intervento”, era stata comunicata dalla società ITINERA S.p.A. in maggio 2022 la realizzazione di un fosso di drenaggio della falda in canale Molinetta allo scopo di valutare la fattibilità concreta della riduzione del battente idrico; pertanto si è ritenuta ottemperata;
- in merito ai punti 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e 18 si è accertato che, visto lo stato di avanzamento dei lavori, non sono ancora valutabili;

In generale, dal momento che le operazioni di ritombamento non sono ancora iniziate, occorrerà una successiva fase di verifica di ottemperanza per i punti che devono essere integrati o non possono essere attualmente verificati. A tal proposito occorrerà che la società presenti un’apposita istanza, cui seguirà anche un sopralluogo congiunto con gli Enti competenti dell’Organo Tecnico Regionale.

Considerato inoltre che:

L’Organo Tecnico Regionale ha concluso i lavori decidendo all’unanimità che l’esame della documentazione prodotta, limitatamente alla fase attualmente in corso e dunque verificabile, ottempera alle condizioni ambientali in corso d’opera del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, rilasciato con D.G.R. n. 22 – 4755 del 11 marzo 2022.

Tutto ciò premesso e considerato,  
visto il verbale della riunione dell’Organo Tecnico Regionale e i pareri acquisiti;  
in accordo con il Nucleo centrale dell’Organo Tecnico Regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- il D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- il d.lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- la DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024", contenente il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTCP) 2024-2026;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";

- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;
- la l.r. del 19 luglio 2023, n. 13 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)";
- la l.r. del 19 luglio 2023, n. 13 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)";
- la DGR 5 aprile 2019 n. 17-8699 "art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive".;

*determina*

di concludere la procedura di Verifica di Ottemperanza citata nelle premesse attestando, limitatamente alla fase attualmente in corso e dunque verificabile, l'esito positivo dell'ottemperanza delle condizioni ambientali impartite con D.G.R. 11 marzo 2022 n. 22 – 4755, relativamente al progetto di "Cava di ghiaia e sabbia in località Molinetta del comune di Cherasco (CN)", Cat. A1.6 - Pos. 2021-04/VAL;

che siccome le operazioni di ritombamento non sono ancora iniziate, occorrerà una successiva fase di verifica di ottemperanza per i punti parzialmente ottemperati (n. 2, 6, 11) e per i punti che non possono essere attualmente verificati. A tal proposito occorrerà che la società presenti un'apposita istanza, cui seguirà anche un sopralluogo congiunto con gli Enti competenti dell'Organo Tecnico Regionale;

che siccome le operazioni di ritombamento non sono ancora iniziate, occorrerà una successiva fase di verifica di ottemperanza per i punti che devono essere integrati o non possono essere attualmente verificati. A tal proposito occorrerà che la società presenti un'apposita istanza, cui seguirà anche un sopralluogo congiunto con gli Enti competenti dell'Organo Tecnico Regionale;

di dare atto che copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti coinvolti nella procedura di Verifica di Ottemperanza;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013.

Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato\_1\_ricettore\_Cherasco.pdf

Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

